

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI RECLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V - N. 785 DEL 30.10.2020 RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 1717/2020

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del **T.A.R. Campania – Napoli n. 785 del 30.10.2020** resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1717/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti collocati nella graduatoria recante l'esito della Seconda prova Test 3 Campania – relativo al Profilo funzionario tecnico / funzionario specialista – Codice TCD/CAM pubblicata sul Portale Ripam Cloud, nella qualità di controinteressati, e di permettere agli stessi di costituirsi in giudizio entro i termini di rito.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del R.G. n. 1717/2020 nella sottosezione “*Ricerche – Ricorsi*” presente all'interno della pagina relativa al “*TAR Campania – Napoli*”.

***** *****

- 1 - Autorità giudiziaria adita:** T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V;
- 2 - Estremi del ricorso:** R.G. n. 1717/2020;
- 3 - Ricorrente:** Ing. Fabio SCERMINO (C.F. SCRFBA85H19H703R);
- 4 - Amministrazione intimata:** Regione Campania, Formez P.A., Commissione Interministeriale RIPAM;
- 5 - Estremi dei provvedimenti impugnati:** **a** – Esito della valutazione della Seconda prova Test 3 Campania – Profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM effettuata dal ricorrente in data 10.02.2020, conosciuto mediante visione dell'Area personale – Portale Ripam Cloud; **b** – ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova; **c** – ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova *de qua* e le relative risposte; **d** – ove e per quanto occorra, del decreto del 05.07.2019, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto; **e** - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
- 6 - Elenco nominativo dei controinteressati:** Addabbo Esmeralda, Affuso Pasquale, Arpino Serena, Bianco Stefano Alfieri, Borrelli Michele, Caiazza Carlo, Calzetta Andrea, Campisi Fabio, Cardaropoli Giosuè, Castelluccio Luca, Cavaliere Domenico, Cefarelli Giuseppe, Cerciello Andrea, Compagnone Nicola, Costanzo Tommaso, D'Acunto Davide, D'Alise Chiara, D'Amato Giovanni, D'Ambrosio Francesco, D'Aniello Viviana, Della Gatta Giuseppe, Di Vaio Raffaele, Di Zeo Paolo, Donciglio Ernesto, Donnarumma Giuseppe, Donzella Chiara, Falcone Roberto, Fattore Pasquale, Ferrante Cavallaro Giovanni, Ferrara Floriana Federica,

Ferrara Roberto, Frasci Massimo, Fricchione Erika, Fuschillo Nunzio, Fusco Antonio, Galdenzi Rosanna, Gargiulo Piercarlo, Gazzillo Giovanni, Giordano Luigi, Granata Giovanni, Grasso Valentina, Guerra Antonella, Iannelli Mario, Innammorato Luigi, Lo Tito Daniela, Loffredo Elvira, Maffei Michele, Manzo Gianluca, Marmo Silvana, Martino Angelo, Mauriello Filomena, Mazza Flavio, Mazzarella Giovanni, Mercurio Elvira, Miele Maurizio, Milo Pasquale, Miranda Luigi, Miranda Raffaele, Montefusco Gianluca, Musella Claudia, Napoli Silvia, Nardone Fabio, Palumbo Chiara, Perone Maurizio Stefano, Perrone Antonio, Pettrone Pasquale, Piantedosi Pellegrino, Rosa Mario, Rossi Romolo, Russo Vincenzo, Scuderi Andrea, Sommesse Gea, Stanco Franca, Zappulo Antonio, Ziviello Antonio;

7 – Motivi di ricorso: I MOTIVO: Il ricorrente ha censurato l'erroneità, l'incompletezza e la presenza di più risposte ugualmente corrette (ambiguità dei quesiti di prova). E ciò oltre le rilevate incongruenze e/o omissioni nella formulazione di dette domande. Tutti profili che incidono sulla determinazione del punteggio finale. E ciò, tenuto conto sia delle relative modalità di calcolo (sottrazione di punti in caso di risposte sbagliate ovvero mancata attribuzione di punti in caso di mancata risposta) che del fatto rispetto al quale se correttamente formulata la domanda, il candidato avrebbe potuto rispondere o anche non esprimere alcuna risposta, evitando in tale ultimo caso di vedersi sottratto punti. In particolare, con riferimento alle singole domande ha lamentato: domanda 23: la domanda è generica e *mal posta* oltre ad essere erronea la risposta ritenuta corretta ovvero, quanto meno, non è la sola risposta ad essere corretta; domanda 34: l'erroneità della domanda è tale da aver influenzato il corretto ragionamento logico – giuridico effettuato dal ricorrente in sede di esame; domanda 37: nessuna delle risposte indicate ai fini della risposta al quesito è corretta e ciò conferma l'erroneità della domanda proprio sotto il profilo tecnico/scientifico; domanda 38: il quesito è mal posto e formulato in modo incompleto: la domanda è non corretta sotto il profilo formale in quanto sono omessi dettagli – anche grafici - raffiguranti i modelli di carico necessari ai fini della soluzione al quesito; domanda 52: la risposta *ufficiale* indicata dalla P.A. non è l'unica possibile e non è nemmeno chiarito il *dies a quo* per il computo del termine di cui al quesito in oggetto: quale sia la risposta corretta non è dato esattamente saperlo; domanda 58: la domanda, per come formulata, si presta a diverse – parimenti valide e corrette - *letture*. **II MOTIVO:** illegittimità della complessiva procedura selettiva esperita: per effetto della erronea e generica oltre che incompleta formulazione della domanda è minata “*l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo*”, non è possibile “*qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito*”, “*sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta*”. **III MOTIVO:** La formulazione delle domande

ed, in particolare, della domanda contraddistinta al n. 38 si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le *“Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”* (punto 6 della Direttiva n. 3/2018).

7.2 - Conclusioni: annullamento – previa sospensione – degli atti impugnati nonché accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli;

7 – Estremi ordinanza: ordinanza n. 785 del 30.10.2020 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V nell’ambito del giudizio R.G. n. 1717/2020.

***** *****

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Campania, Napoli, sezione V al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

L’avviso non dovrà essere rimosso dal sito sino alla pubblicazione della sentenza di detto Tribunale.

Salerno/Napoli, 11.11.2020

Avv. Marcello FORTUNATO